



# Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Codice Fiscale - Partita Iva : 00530900240

Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net

Official Web Site : www.comune.torridiquartesolo.vi.it



Sistema di Qualità Certificato  
UN EN ISO 9001:2008  
Certificato n. 9159.COTQ

AREA 4

ECOLOGIA ED AMBIENTE

Torri di Quartesolo, 12 dicembre 2013

**OGGETTO: Relazione sull'affidamento del servizio di gestione igiene urbana raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati (art. 34, comma 20 e 21, d.l. 179 del 18/10/2012 convertito in legge n. 221 del 17/12/2012)**

## PREMESSA

Per ottemperare a quanto richiesto dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. 194 - in vigore dal 20 ottobre 2012), che prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*, si rappresenta premette che:

- Soraris S.p.A. di Sandrigo è una società per azioni il cui capitale è posseduto in quote uguali da 15 comuni della provincia di Vicenza che hanno ad essa affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l'indicata Società è stata costituita per perseguire la finalità della gestione dei servizi di igiene ambientale in ogni sua fase: raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio comunale.
- con deliberazione n. 79 del 27.11.2012, il Consiglio Comunale ha disposto di affidare alla società Soraris S.p.A. il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017;
- con deliberazione n. 184 dell'11.12.2012, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di contratto per l'affidamento del servizio alla predetta Società, per la durata di cinque anni, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017;
- in data 17.12.2012 rep. 803 è stato sottoscritto dal responsabile dell'area 4 il sopra richiamato contratto;

- la società Soraris S.p.A. svolge esclusivamente la propria attività nei confronti dei Comuni soci, che esercitano sulla stessa Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l'affidamento del servizio in oggetto ad una società partecipata è da considerare più conveniente e vantaggioso per l'ente sotto il profilo della possibilità di integrazione dei servizi e della gestione mediante un modello organizzativo flessibile, efficace ed economicamente conveniente.

## IL CONTESTO NORMATIVO

Sulla base della normativa vigente, atteso tra l'altro l'abrogazione, a seguito dell'esito referendario del 12 e 13 giugno 2011, dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 e della dichiarata incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011, con sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale, si ritiene certamente possibile, da parte dell'ente locale, procedere all'affidamento del servizio di cui sopra direttamente alla propria società, vista la natura della stessa.

Quindi, a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis D.L. 112/2008, è **venuto meno il principio dell'eccezionalità del modello "in house"** per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, come ha recentemente ricordato il Consiglio di Stato con la decisione 11 febbraio 2013, n. 762, di cui si riporta integralmente uno stralcio della motivazione particolarmente pregevole per sintesi e chiarezza:

*“Venuto meno l'art. 23-bis d.l. n. 112/2008 per scelta referendaria, e dunque venuto meno il criterio prioritario dell'affidamento sul mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e l'assoluta eccezionalità del modello in house, si deve ritenere che la scelta dell'ente locale sulle modalità di organizzazione dei servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:*

- *valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;*
- *individuazione del modello più efficiente ed economico;*
- *adeguata istruttoria e motivazione.”*

Al momento, inoltre, vige il D.L. 179 del 18.10.2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che, all'art. 34, comma 20, sopra richiamato, prevede che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

Il comma 21 del medesimo art. 34 del D.L. 179 del 18.10.2012 prevede che “gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o nel altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

Alla luce di quanto esposto, la scelta dell'ente locale del modello “in house, se basata sui parametri di esercizio delle scelte discrezionali ricordati dal Consiglio di Stato (valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; individuazione del modello più efficiente ed economico; adeguata istruttoria e motivazione) e se rispettosa delle condizioni di legittimità di derivazione comunitaria (controllo analogo, partecipazione pubblica totalitaria e attività prevalente per i soggetti pubblici partecipanti) è inattaccabile.

## **LE RAGIONI SPECIFICHE DELL’AFFIDAMENTO**

Verificata, come sopra riportato, l'ammissibilità, ai sensi di legge, dell'affidamento diretto del servizio d'igiene urbana di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani del Comune di Torri di Quartesolo, in ordine alla ritenuta opportunità e necessità di evidenziare le ragioni di ordine tecnico-amministrativo di affidare la gestione del servizio in considerazione alla propria partecipata, il Comune di Torri di Quartesolo, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene, pertanto, che la l'affidamento in house rappresenti comunque la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, per le ragioni specifiche che nel seguito si illustrano.

## **LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO D’IGIENE URBANA**

Il servizio di igiene urbana di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini. Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa).

E' poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del gestore: il grado di collaborazione risulta determinante per il raggiungimento dei prefissati standard di qualità e costi.

Il ciclo integrato dei rifiuti ha inizio con la raccolta: "porta a porta" attraverso il ritiro dei rifiuti di casa in casa con una frequenza prestabilita. La modalità scelta è rilevante sia in termini di servizio erogato che di costi: il sistema di raccolta "porta a porta" è più comodo per l'utente che non deve recarsi fino ai punti di raccolta (cassonetti), ma solo depositare i rifiuti sotto casa a giorni ed orari prestabiliti; inoltre la raccolta "porta a porta" ha consentito il raggiungimento di un livello considerevole di differenziazione dei rifiuti che si traduce in una riduzione dei costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti rispetto al sistema a cassonetto stradale.

La successiva fase di smaltimento dei rifiuti è piuttosto eterogenea.

Gli indirizzi dell'Unione Europea, recepiti in Italia dal Decreto Ronchi (D. Lgs. n. 22/1997), affrontano la questione individuando azioni volte alla gestione integrata della problematica.

Il primo livello di attenzione è rivolto alla necessità di minimizzare la produzione e la pericolosità dei rifiuti; una seconda area d'intervento è invece relativa al riutilizzo dei rifiuti nelle varie forme possibili, dal recupero di materia (riciclo) alla produzione energetica (termovalorizzazione o compostaggio).

La normativa stabilisce che, ai fini di una corretta gestione, tutti i soggetti debbano collaborare per favorire la riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica.

Quest'ultima, come noto, non risolve il problema dello smaltimento, ma lo rimanda al futuro, poiché i residui dei rifiuti restano attivi per molti anni e, attraverso i naturali processi di decomposizione anaerobica, producono biogas e liquami inquinanti.

Attualmente si tratta della modalità di smaltimento prevalente in Italia, in quanto nel nostro Paese solo il 33% dei rifiuti urbani viene recuperata, rispetto alla media europea del 42%.

In Italia quasi la metà dei rifiuti prodotti (il 49%) finisce in discarica.

Per contenere queste emissioni nocive e limitare gli inconvenienti, le discariche moderne devono essere costruite secondo determinati standards igienici e riutilizzare i biogas prodotti come combustibile per la generazione di energia.

I termovalorizzatori, detti anche inceneritori con recupero energetico, sono impianti che utilizzano rifiuti come combustibile (CDR, ovvero combustibile derivato dai rifiuti) per produrre calore o energia. Si tratta quindi di vere e proprie centrali elettriche. In Italia, la produzione di energia elettrica tramite incenerimento dei rifiuti è stata assimilata a "fonte rinnovabile", alla stregua di quella idroelettrica, solare, eolica e geotermica, e quindi ha goduto di incentivi (tariffe c.d. CIP6) fino all'entrata in vigore della "Legge finanziaria 2007".

In Italia tale modalità di trattamento resta marginale, attorno al 9% dei rifiuti complessivi.

Il compostaggio tratta la frazione organica risultante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, producendo il c.d. compost da utilizzare come fertilizzante. Si tratta di un processo di digestione aerobica delle frazioni organiche biodegradabili dei rifiuti attraverso il quale viene accelerato il processo che si realizza spontaneamente in natura.

## LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del D.L. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 20/07/2012.

In particolare la Consulta ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica non solo contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma anche letteralmente riproduttiva di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23 bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo.

Come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 26/01/2011, al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma – escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D. Lgs. n. 267/2000) – ne deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della commissione. Lo stesso Governo, nell'approvare il programma di governo in data 24/08/2012, riguardo ai servizi pubblici locali precisa l'intenzione di ridefinire nel breve un "quadro normativo coerente ed integralmente attuativo del diritto comunitario", ragion per cui la nuova normativa non potrà discostarsi dal quadro comunitario descritto nel seguito.

Una prima attuazione di tale ipotesi è costituita dai D.L. n. 174 e 179/2012.

In particolare, tale ultima disposizione (che richiede fra l'altro la relazione contenuta nel presente documento), pur prevedendo adempimenti ispirati – correttamente – alla trasparenza ed all'imparzialità delle scelte amministrative, consente alle amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di optare, motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di Interesse Economico Generale di derivazione comunitaria.

In tale contesto giuridico, l'affidamento dei servizi di interesse economico generale può avvenire, alternativamente:

a) con gara per l'individuazione del concessionario;

b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista (c.d. P.P.P.I., ossia partenariato pubblico privato istituzionalizzato);

c) mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house".

In particolare, lo schema dell'"in house providing" postula in capo al soggetto affidatario la sussistenza dei c.d. "requisiti Teckal", dal nome della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini del fenomeno, ossia: **capitale interamente pubblico, svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.**

Il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una longa manus del socio pubblico totalitario. Esso determina quindi in capo all'amministrazione controllante un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e che si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'amministratore, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa; nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti.

## **LA SUSSISTENZA, NEL CASO DI SPECIE, DEI REQUISITI POSTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO**

In primo luogo va osservato che il capitale della Soraris S.p.A. è totalmente pubblico. Soraris S.p.A., inoltre, svolge la propria attività esclusivamente per i 15 Comuni soci. Per quanto attiene all'esercizio del c.d. controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esso si attua nei confronti della Soraris S.p.A., da parte del Comune partecipati, così come da normativa vigente in materia.

La Soraris S.p.A. è struttura organizzata ed impostata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di in house providing: nell'adozione dei propri obiettivi strategici e delle decisioni più importanti, è vincolata alla decisione dei Comuni soci.

In definitiva l'Ente locale ha il potere di conformare l'azione di Soraris S.p.A in modo tempestivo e diretto e lo Statuto societario è stato configurato in ottemperanza ai principi in materia di in house providing previa approvazione del Comuni soci.

## **GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

### **Le esigenze da presidiare nel servizio di igiene ambientale**

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatorio che stabilisca alcuni elementi imprescindibili come il metodo tariffario, i livelli essenziali di servizio e le forme di monitoraggio.

## **GLI OBBLIGHI DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO**

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura, né alle stesse condizioni se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale: nel campo della gestione integrata dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

- obblighi di esercizio (continuità, capacità, regolarità del servizio)
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'art. 203 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Quindi, gli obblighi di servizio pubblico devono rispondere all'interesse economico generale, svilupparsi nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, essere chiaramente definiti, trasparenti e verificabili, non creare discriminazioni e garantire parità e accesso ai consumatori.

Ebbene, perché si giustificano gli obblighi di servizio pubblico è necessaria la presenza di un interesse economico generale che, a livello comunitario, è stato riconosciuto per i servizi di distribuzione di acqua, di gas e di energia elettrica, il servizio di igiene ambientale, la raccolta e la distribuzione della corrispondenza su tutto il territorio nazionale, la gestione di linee aeree non redditizie, il trasporto di malati in ambulanza o l'attività dei grossisti di prodotti farmaceutici, per citare solo alcuni esempi. E' difficile enucleare da tali decisioni un concetto univoco e preciso di interesse economico generale.

E' evidente che le fasi della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti debbano essere organizzate e gestite unitariamente; altrimenti, si perderebbe la possibilità di sfruttare le relative sinergie, e qualcuno degli enti finirebbe per generare costi ambientali dei quali non sopporta (almeno non integralmente) l'onere, "scaricandoli" sui comuni limitrofi (ciò, in contrasto con il principio comunitario del "chi inquina paga", sancito dall'art. 191, par. 2, del Trattato UE).

Tale visione è conforme a quanto previsto dalla legislazione in materia di rifiuti che prevede la gestione integrata dei rifiuti rispetto alla quale non è ipotizzabile una segmentazione senza imporre costi eccessivamente onerosi e soprattutto senza incidere nell'organizzazione stessa del servizio.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché nel principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

In particolare, lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici complessivi, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità di cui all'art. 182 bis del Decreto Ambientale, al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani differenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

## **GLI OBBLIGHI SPECIFICI DI SERVIZIO PUBBLICO PREVISTI NEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO**

Il Comune di Torri di Quartesolo, dopo aver valutato ed apprezzato gli interessi pubblici sottesi a quanto sopra esposto, ha ritenuto di imporre, sul proprio territorio, i seguenti obblighi specifici di pubblico servizio.

Il gestore dovrà obbligarsi ad **effettuare, senza interruzioni** sulla base del calendario previsto e **su tutto il territorio comunale**:

- il servizio di raccolta a domicilio e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati conferiti in forma differenziata con separazione delle frazioni: organica umida e verde, carta e cartone, imballaggi in plastica e metallo, secca non riciclabile, vetro, ingombranti, pericolosi;
- raccolta presso i punti di prossimità degli imballaggi in cartone e per le utenze commerciali;

- raccolta presso il centro di raccolta comunale (ecocentro) delle tipologie consentite di provenienza domestica e non;
- trasporto della frazione secca dei rifiuti solidi urbani raccolti, presso il centro autorizzato e/o di trattamento finale;
- invio (trasporto e conferimento) a centri di stoccaggio e riutilizzo dei materiali raccolti in maniera differenziata;
- servizio di spazzamento manuale e meccanico delle vie e delle piazze ricadenti nel territorio comunale;
- svolgere tutte le eventuali ulteriori attività previste dal “Regolamento Gestione Rifiuti”

## **IPOTESI TECNICA DEL SERVIZIO E ULTERIORI OBBLIGHI SPECIFICI DEL SERVIZIO PUBBLICO**

La società Soraris S.p.A., per conto del Comuni soci, ha maturato un’esperienza pluriennale nella gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati dimostrando incontestabilmente l’efficienza e l’efficacia del proprio operato che sempre ha garantito il più assoluto rispetto delle norme afferenti la tutela dell’igiene e della salute pubblica oltre che il decoro del Paese.

La Società dispone di tutti i mezzi tecnico-amministrativi, operativi ed organizzativi per continuare la gestione del servizio, così come previsto dal relativo Contratto. Infatti, ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, attestazioni e iscrizioni previste dalla legge che, nell’ambito dell’igiene urbana è particolarmente restrittiva; dispone di uffici, di locali deposito, di un’area di ricovero automezzi, di un parco automezzi strutturato, di personale opportunamente formato ed addestrato e di tutti i macchinari, strumenti e attrezzature necessari allo svolgimento del servizio.

La Società ha da sempre mantenuto un equilibrio economico finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi senza bisogno di alcun intervento da parte dei Comuni soci. Inoltre, da un’analisi di tutti i costi dal momento della sua costituzione ad oggi, si evince che negli anni la Società ha perseguito sempre l’obiettivo di un’ottimizzazione degli stessi riuscendo a migliorare la qualità del servizio adattandosi alle specifiche esigenze della cittadinanza e risolvendo prontamente qualsiasi imprevisto.

I costi di servizio attestati in sede di approvazione dei piani finanziari annuali, risultano contenuti e comunque equiparabili con i costi di mercato, inoltre viene prevista la sola copertura della spesa e non il conseguimento di utili d’impresa e/o la remunerazione del capitale investito, voci che necessariamente dovrebbero essere considerate in caso di affidamento a privati tramite gara o di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (c.d. PPP). A riguardo il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 79 del 27.11.2012, con la quale ha affidato alla società Soraris S.p.A. il servizio in parola per la durata di cinque anni (scadenza al 31 dicembre 2017), ha già accertato la sussistenza dei presupposti richiesti per

l'affidamento *in house* nonché verificato in concreto, attraverso un'accurata indagine effettuata dallo studio RIPA Engineering srl, **l'economicità della gestione del servizio da parte della Soraris S.p.A.**

E' interesse dell'Ente mantenere in seno alla propria società partecipata il Know how acquisito relativamente al servizio di gestione dei rifiuti anche in vista dei possibili futuri sviluppi del servizio medesimo estendibile come best practice anche ai comprensori vicini.

L'affidamento del servizio alla Società permetterà alla stessa di preservare la propria struttura organizzativa e aziendale con il fine di consentire la gestione nell'interesse economico e patrimoniale dell'Ente di ulteriori servizi pubblici a costi concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie sistemiche nei riguardi dell'attività di cui trattasi.

## CONCLUSIONI

Per i motivi sopra illustrati, la proposta tecnico – economica di Soraris S.p.A., che è confluita nella redazione del Piano Finanziario gestione rifiuti, risulta congruente con il mercato di riferimento, ed è quindi stata reputata conveniente per l'Amministrazione.

Inoltre, l'affidamento in house ad Soraris S.p.A. del servizio di igiene ambientale risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:

- risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;
- i costi del servizio sono contenuti a livelli equiparabili con il mercato esistente, (al riguardo vedasi la citata relazione prodotta dallo studio RIPA Engineering srl, che ha verificato l'economicità della gestione del servizio da parte della Soraris S.p.A., relazione che, anche nella versione recentissimamente aggiornata e trasmessa dalla società con nota acquisita al prot. n. 27203 in data 10.12.2013, conferma le medesime risultanze) realizzando una sorta di gestione in economia parificabile a quella che il Comune realizzerebbe con una gestione interna;
- l'attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;
- la qualità e l'efficienza del servizio assicurato da Soraris S.p.A. sono attestati dal livello raggiunto nel campo della raccolta differenziata in tutti i Comuni soci, attestatasi negli anni di gestione della Società oltre il 65%;
- Soraris S.p.A. ha acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità legate al territorio e alla cospicua presenza di insediamenti commerciali, aumenti del carico di lavoro legati ai picchi della festività;

□ raggiungimento di vantaggi ambientali e recupero del decoro urbano per l'eliminazione definitiva, con l'istituzione del porta a porta, delle isole ecologiche e cassonetti stradali costantemente interessati da situazioni di degrado, talvolta al limite delle normali condizioni igieniche.

Per i motivi sopra esposti si ritiene che la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa per i servizi di igiene ambientale continui ad essere la gestione in house providing con la società partecipata Soraris S.p.A.



**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Arch. Roberto Grisolia**

